



**COMUNE DI ARVIGO**

**CANTONE DEI GRIGIONI**

**Regolamento comunale per la  
circolazione di veicoli a motore sulla  
strada forestale Guald**



## **Indice**

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| <b>Art. 1</b>  | Base legale.....  | 3 |
| <b>Art. 2</b>  | Divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione..... | 3 |
| <b>Art. 3</b>  | Eccezioni senza autorizzazione.....                         | 3 |
| <b>Art. 4</b>  | Eccezioni soggette ad autorizzazione.....                   | 4 |
| <b>Art. 5</b>  | Tasse.....  | 4 |
| <b>Art. 6</b>  | Prescrizioni particolari.....                               | 5 |
| <b>Art. 7</b>  | Disposizioni penali.....                                    | 5 |
| <b>Art. 8</b>  | Esecuzione.....   | 5 |
| <b>Art. 9</b>  | Pubblicazione e segnaletica.....                            | 5 |
| <b>Art. 10</b> | Rimedi legali.....  | 6 |
| <b>Art. 11</b> | Entrata in vigore.....                                      | 6 |

## **Art. 1 Base legale**

Il presente regolamento è stato deciso in base all'art. 15 LFo, all'art. 20 LCFo e all'art. 16 OCFO, dall'Assemblea comunale del Comune di Arvigo del 6 febbraio 1998, del 14.03.2008, del 26.05.2011 e del 26.03.2012.

## **Art. 2 Divieto di circolazione con autorizzazioni d'eccezione**

La strada forestale Guald serve, oltre che alla selvicoltura, anche ad altri scopi. Fa quindi stato un divieto di circolazione per veicoli a motore, motociclette, ciclomotori con eccezioni giusta gli art. 3 e 4 del presente regolamento.

Inoltre fanno stato le seguenti limitazioni:

- peso massimo : 28 tonnellate;
- larghezza massima : 2.55 m;
- nessuna manutenzione invernale.

Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

Per le motoslitte valgono le prescrizioni cantonali con l'autorizzazione comunale di tratta.

## **Art. 3 Eccezioni senza autorizzazione**

Non necessitato di autorizzazione:

- a) le trasferte di servizio della polizia, del servizio forestale, del guardiano della selvaggina;
- b) le trasferte allo scopo di adempiere attività d'ufficio o legali del personale comunale, cantonale e dei tribunali, nonché le trasferte al servizio della Confederazione;
- c) le trasferte di medici e veterinari in servizio;
- d) le trasferte in seguito a infortuni, incendi e catastrofi che sono ordinate da un ente responsabile;
- e) le trasferte a scopo agricolo e forestale.

#### **Art. 4 Eccezioni soggette ad autorizzazione**

Il Municipio rilascia su richiesta autorizzazioni di circolazione con prelevamento di una tassa per:

- a) veicoli di proprietari fondiari e di stabili, fittavoli e locatari per l'accesso ai loro immobili (l'autorizzazione può essere rilasciata anche per gli altri membri dell'economia domestica);
- b) veicoli di fornitori, professionisti, gestori di capanne, concessionari, per l'esercizio della loro attività e per servizi di trasporto per determinati scopi;
- c) di costruzione, per tutti i trasporti necessari ad un determinato cantiere (l'autorizzazione è rilasciata con il permesso di costruzione ed è di durata limitata);
- d) trasporti per determinati scopi quali aiuto durante la fienagione, visite alle cascine e all'alpe;
- e) veicoli di persone motulesi.

Il mancato uso non dà diritto ad alcun risarcimento.

#### **Art. 5 Tasse**

Verranno riscosse le seguenti tasse:

- |  |     |        |
|--|-----|--------|
| a) autorizzazione annuale per veicoli fino a 3.5 t (tessera)                               | CHF | 100.00 |
| b) autorizzazione mensile per veicoli fino a 3.5 t (tessera)                               | CHF | 50.00  |
| c) autorizzazione giornaliera per veicoli fino a 3.5 t                                     | CHF | 5.00   |
| d) autorizzazione di cantiere (compresa nella tassa del permesso di costruzione) (tessera) |     |        |
| e) autorizzazione di tratta stagionale per motoslitte                                      | CHF | 100.00 |

Un'autorizzazione giornaliera vale per l'andata e il ritorno.

## **Art. 6 Prescrizioni particolari**

In caso di condizioni stradali sfavorevoli o a seguito di esigenze forestali, il Municipio può proibire tutti i transiti o decretare limitazioni per determinati orari e/o categorie di veicoli.

In particolare durante il periodo invernale non viene attuata nessuna manutenzione, resta pertanto vietato il transito per qualsiasi tipo di veicolo a motore, eccettuate le motoslitte munite di un'autorizzazione comunale di tratta. In questo senso le motoslitte munite di un'autorizzazione comunale non possono circolare al di fuori della tratta autorizzata.

E' pure vietato lo spargimento di ghiaia, di sale, il transito con veicoli muniti di catene e lo sgombero della neve. Per esigenze particolari il Municipio può autorizzare lo sgombero della neve.

In generale il Comune declina ogni responsabilità per la sicurezza del traffico o per danni in seguito a difetti del campo stradale e dei manufatti in genere e in particolare per la caduta di sassi, alberi, rami, acqua, incendi o fondo stradale sdruciolevole o gelato. In questo senso l'utente deve adeguare il tipo di veicolo e la velocità alle condizioni della strada.

Non è permesso viaggiare sul terreno che confina con la strada. Si può parcheggiare e incrociare soltanto nei luoghi adeguati e appositamente designati.

## **Art. 7 Disposizioni penali**

Le contravvenzioni al presente regolamento verranno punite dal Municipio con una multa minima di CHF 200.00 e massima di CHF 1'000.00, in caso di recidiva fino a CHF 5'000.00.

L'abuso dell'autorizzazione può comportare la revoca permanente o provvisoria della stessa.

## **Art. 8 Esecuzione**

L'esecuzione del presente regolamento spetta al Municipio. Esso può delegare questa competenza a funzionari comunali (forestale o altri).

## **Art. 9 Pubblicazione e segnaletica**

Le eccezioni e le limitazioni del traffico emanate con il presente regolamento devono essere pubblicate. La segnaletica va collocata d'intesa con la Polizia cantonale.

**Art. 10 Rimedi legali**

Contro le decisioni del Municipio può essere interposto ricorso al Tribunale Amministrativo dei Grigioni, entro 20 giorni dalla comunicazione.


**Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2011.  
Regolamento approvato dall'assemblea comunale il 26 maggio 2011.

La revisione parziale del presente regolamento è stata approvata dall'assemblea comunale il 26 marzo 2012 ed entra in vigore a partire dal 13 aprile 2012.

Per la Sovrastanza comunale di Arvigo:

Il sindaco:  
R. Keller



La segretaria:  
M. Navoni

